

Cass. pen., Sez. IV, Sent., (data ud. 30/04/2025) 08/05/2025, n. 17467**REVISIONE PENALE****LESIONI PERSONALI E PERCOSSE****CASSAZIONE PENALE › Ricorso****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Relatore

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

IMAL Srl

avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte d'Appello di Ancona

letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La IMAL Srl propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona ha rigettato l'istanza di revisione proposta dalla società ai sensi dell'[art. 630](#), comma 1, lett. a), cod.proc. pen.

2. Deduce, con unico motivo, violazione dell'[art. 606](#) lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'erronea applicazione dei presupposti della responsabilità degli enti ai sensi degli [artt. 5, 8 e 73D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231](#).

Nei confronti della società è stata emessa, in data 21 settembre 2018, sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'[art. 444](#) cod. proc. pen., divenuta irrevocabile il 29 (1°) novembre 2018, applicandosi la sanzione pecuniaria di Euro 15.000,00 per l'illecito (amministrativo di cui all'[art. 25-septies](#), comma 3, [D.Lgs. n.231/2001](#)) in relazione al delitto di cui all'[art. 590](#), comma 3, cod. pen. per un infortunio occorso sul luogo di lavoro a un dipendente della Ecoblock.

Nella sentenza di assoluzione, rispetto alla quale si allega il contrasto di giudicati, non si è negato il fatto (cioè "l'aver cagionato l'infortunio del dipendente Ecoblock il quale, durante un intervento di manutenzione, si insinuava all'interno della linea produttiva nel tentativo di rimuovere un pezzo di

legno rimasto incastrato, subiva lo schiacciamento della mano sinistra tra tale oggetto e una guida in ingresso della troncatrice"), ma si è escluso che il legale rappresentante della IMAL, azienda produttrice della semi-macchina che la Elettroblock avrebbe dovuto assemblare, fosse responsabile, perché la macchina doveva essere assemblata dalla Ecoblock, che avrebbe anche dovuto provvedere alla certificazione CE dell'intera linea. L'istruttoria ha accertato l'insussistenza della colpa del A.A., legale rappresentante della IMAL Srl, (non adeguato meccanismo di chiusura delle porte della cabina), ma che tale violazione della regola cautelare non fosse causalmente ricollegabile all'infortunio perché avvenuto a linea ferma.

3. Alla prima udienza dibattimentale il procedimento a carico della società IMAL è stato definito con sentenza n. 1516 pronunciata dal Tribunale di Modena (Df ai sensi dell'[art. 444](#) cod. proc. pen., oggetto della richiesta di revisione. Il procedimento è proseguito nei confronti degli imputati, fra i quali l'amministratore della IMAL A.A., e nei confronti della società Ecoblock. Il Tribunale di Modena, con la sentenza n.1170 del 25 ottobre 2022 ha riconosciuto la responsabilità di B.B. e C.C., applicando per entrambi la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, mentre ha pronunciato sentenza di proscioglimento per A.A. con la formula "per non aver commesso il fatto". Si legge nella motivazione della sentenza che "alla luce della concreta dinamica del sinistro siccome accertata emerge chiaramente l'irrelevanza causale, rispetto alla causazione dell'evento, della violazione ascritta al A.A., produttore della semi-macchina troncatrice sulla quale è avvenuto l'infortunio".

4. Secondo la difesa, la sentenza del Tribunale di Modena, ritenendo irrilevante causalmente la violazione alle norme a tutela dei lavoratori contestate al A.A. (le stesse contestate a IMAL), produttore della linea di produzione sulla quale operava l'infortunato, ha escluso conseguentemente la responsabilità di qualsiasi persona fisica riferibile a IMAL.

Nella sentenza impugnata, si assume, è impropriamente richiamato l'[art. 8 D.Lgs. n.231/2001](#) che, nell'affermare l'autonomia della responsabilità dell'Ente anche quando l'autore del reato "non è stato identificato o non è imputabile", intende comunque far riferimento a soggetto non identificato o non imputabile ma comunque sempre riferibile all'ente. La Corte di Ancona non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancanza di responsabilità dell'apicale A.A., per insussistenza del rapporto causale fra la condotta colposa contestata e l'evento, esclude la responsabilità di qualsiasi altro apicale o sottoposto di IMAL e quindi la riconducibilità dell'illecito amministrativo correlato all'ente. Non solo: essendo contestato all'ente l'illecito amministrativo ex art. 5, comma 1 lett. a), il proscioglimento dell'apicale comporta conseguentemente il proscioglimento dell'ente.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che il contrasto di giudicati, cui si riferisce l'[art. 630](#), comma 1, iett. a), cod. proc. pen. sussiste anche tra l'accertamento contenuto in una sentenza di patteggiamento e quello contenuto in una sentenza emessa a seguito di giudizio ordinario, in quanto l'[art. 629](#) cod. proc. pen., come modificato dall'[art. 3 legge 12 giugno 2003, n. 134](#), prevede espressamente la revisione "delle sentenze emesse ai sensi dell'[art. 444](#), comma 2, cod. proc. pen." (Sez. 4, 21/12/2010, n. 2635, Rv. 249621 - 01, Fattispecie nella quale la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento per il reato di lesioni colpose gravi ha addotto che nel separato giudizio si era irrevocabilmente accertato che la malattia causata alla vittima aveva avuto durata di trenta giorni, con conseguente necessità, ai fini della procedibilità, della querela, che però non era stata proposta).

Inoltre, il procedimento di revisione può essere attivato anche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti, dovendosi estendere agli enti tutte le garanzie previste per il condannato in quanto compatibili ([Art. 35 D.Lgs. 231/01](#): "All'ente si applicano le disposizioni processuali relative

all'imputato, in quanto compatibili").

3. La Corte di appello ha ritenuto applicabile il principio secondo cui "è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l'accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l'inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, Russo, Rv. 263842)".

Occorre, tuttavia, considerare che i casi nei quali la richiesta di revisione è stata rigettata sulla base di tale principio riguardano situazioni del tutto differenti da quella in esame e che le pronunce citate dalla Corte territoriale affrontano pronunce aventi diverso esito.

Nel caso trattato da Sez. 5, Contu, n. 10405/2015, ad esempio, due coimputati erano stati giudicati diversamente per il reato di bancarotta fraudolenta sulla base di una consulenza tecnica che aveva diversamente imputato al patrimonio societario talune voci di bilancio.

Nel caso deciso da Sez. 6 Del Bono, n. 34927/2018 le condotte materiali che hanno comportato l'assegnazione di un trattamento economico di favore per una dipendente regionale, secondo l'accusa su istigazione dell'odierno ricorrente, si erano svolte secondo una sequenza materiale e cronologica pienamente conforme a quella ricostruita dall'accusa e non smentita dagli accertamenti giudiziali: in particolare, il giudice del dibattimento aveva escluso la valenza illegittima dei fatti rispetto al parametro normativo di riferimento costituito dall'[art. 323](#) cod. pen. e la Corte ha negato che l'[art. 630](#) lett. a) cod. proc. pen. possa trovare applicazione anche quando, contribuendo a delineare il fatto uno o più elementi normativi della fattispecie, il giudizio liberatorio per l'imputato su alcuno di essi (nella specie, la legittimità della deliberazione assunta e l'esclusione del carattere indebito del vantaggio patrimoniale attribuito al beneficiario del contestato abuso d'ufficio) non possa non determinare incompatibilità rispetto a quello diversamente deliberato nel distinto giudizio.

Secondo Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, invece, è suscettibile di revisione, a norma dell'[art. 630](#), comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'[art. 444](#) cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto.

E ancora, Sez. 1, n. 15088/2021 ha ritenuto ammissibile l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'[art. 346 bis](#) cod. pen. da parte del soggetto promittente l'indebita prestazione di denaro o altre utilità a seguito dell'assoluzione del mediatore per insussistenza della natura patrimoniale della prestazione.

4. Nel peculiare caso del rapporto tra responsabilità dell'ente e illecito commesso dal soggetto apicale si è affermato che non sussiste contrasto tra giudicati ex [art. 630](#), comma 1, lett. a), cod. proc. pen. tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell'ente ai sensi del [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#) e la sentenza di assoluzione dell'imputato dal reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest'ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, discendendo l'inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell'ente ex art. 8 del citato D.Lgs. sussiste pur se l'autore del reato non risulti identificato (Sez. 4, n. 10143 del 10/02/2023, Fassa Srl, Rv. 284239 - 01). Tale pronuncia, richiamata nella sentenza impugnata, attiene, tuttavia, al diverso caso in cui non era stato negato il rapporto di dipendenza del lavoratore infortunato con l'ente e, pur essendo enunciata nel dispositivo la formula "perché il fatto non sussiste", la Corte ha constatato che la motivazione della sentenza aveva affermato cosa diversa, ritenendo solamente che i due imputati non

rivestissero una posizione di garanzia e adoperando una formula assolutoria non corrispondente a quanto argomentato in motivazione. In definitiva, tale decisione riguardava un caso in cui l'accadimento dell'infortunio sul lavoro era stato accertato nella pronuncia assolutoria, rimanendo non individuate le figure dei responsabili dell'accaduto.

5. La diversa statuizione in termini di efficienza causale della condotta contestata al soggetto apicale della IMAL non ha comportato la persistente ascrivibilità dell'infortunio al produttore IMAL, come nel caso trattato da Sez. 4, Fassa Srl, né è avvenuta a seguito di una diversa valutazione del fatto complessivamente inteso, inalterato nei suoi aspetti materiali e giuridici o in altri termini immutato nella serie di accadimenti materiali di cui esso si compone, come nel caso trattato da Sez. 6, Del Bono.

Il caso in esame neppure rientra nell'ipotesi di mancata identificazione dell'autore del reato. Anche in tale ipotesi, comunque, secondo Sez. 6, n. 28299 del 10/11/2015, dep. 2016, Bonomelli, Rv. 267048 - 01 è possibile affermare la responsabilità dell'ente, ai sensi dell'[art. 8 D.Lgs. n. 231/2001](#), quando sia, comunque, individuabile a quale categoria, tra quelle indicate agli artt. 6 e 7 del medesimo decreto, appartenga l'autore del fatto, e sia, altresì, possibile escludere che questi abbia agito nel suo esclusivo interesse (si veda anche Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda Spa, Rv. 274320 - 03 in cui si è affermato che "In tema di responsabilità da reato degli enti, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall'[art. 8, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale").

6. Giova, a tal proposito, anche ricordare che, secondo Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland Spa Rv. 263679 - 01, "in tema di responsabilità degli enti ai sensi del [D.Lgs. 231/2001](#), il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la responsabilità della persona giuridica", per cui l'esclusione della responsabilità del soggetto apicale della società produttrice di un macchinario, per essere l'infortunio ascrivibile esclusivamente al datore di lavoro, va intesa quale esclusione del reato presupposto.

La giurisprudenza formatasi in tema di divieto di bis in idem, infatti, spiega come il fatto storico debba essere considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01; Sez. 1, n. 39746 del 15/03/2016, Bovio, Rv. 268147 - 01). Ciò che conta, per la verifica dell'identità del fatto storico, è dunque il confronto delle condotte specificamente poste in essere dai medesimi soggetti per verificarne la sovrapponibilità, onde, l'identità del fatto storico nel quale si sostanzia il reato presupposto permane, pur a seguito dell'assoluzione di uno dei coimputati, qualora rimanga ferma la responsabilità degli altri o di persona non identificata le cui condotte siano comunque riferibili al medesimo Ente; mutando l'Ente di riferimento del soggetto apicale imputato muta, invece, anche il fatto storico.

7. Occorre, dunque, constatare che, nel caso in esame, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale la inconciliabilità non si riferisce ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna, non è sorretta da adeguata applicazione dei principi interpretativi enunciati da questa Corte di Cassazione, atteso che il fatto storico sul quale si fonda la responsabilità dell'Ente IMAL Srl, quale produttore, è un infortunio occorso a un dipendente della Ecoblock in occasione dell'uso di un macchinario nel quale era stata ipotizzata anche la responsabilità del produttore, mentre la sentenza emessa all'esito del giudizio di cognizione nei confronti degli imputati persone fisiche ha escluso la riconducibilità dell'infortunio al soggetto apicale della IMAL Srl, affermando l'esclusiva responsabilità dei garanti della società datrice di lavoro.

Tanto premesso, occorre che la sentenza impugnata sia annullata affinché il giudice del rinvio valuti l'istanza di revisione alla luce del seguente principio di diritto:

"Sussiste diversità del fatto storico tra un infortunio in materia di lavoro correlato all'uso di un macchinario ascrivito all'impresa datrice di lavoro e il medesimo infortunio ascrivito alla condotta del produttore del macchinario".

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia.

Conclusione

Così deciso il 30 aprile 2025.

Depositato in Cancelleria l'8 maggio 2025.